

- Accesso professioni e immatricolazioni
- Nasce il documento provvisorio di guida
- Chiarimenti sul documento provvisorio
- Novità sul DAS elettronico
- Nuove misure anticovid nei luoghi di lavoro
- Autorizzazioni bilaterali per gli Ucraini
- ANAS nuovo gestore di A24 e A25
- Ristori per il crollo del ponte Morandi
- SENTENZA
- Ex Ilva e crediti prededucibili



ACCESSO PROFESSIONI E IMMATRICOLAZIONI

MIMS, Circolare del 04.07.2022

Con questa circolare, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIMS ha dato chiarimenti circa la verifica dei requisiti di accesso alla professione, quali presupposti necessari all'immatricolazione di veicoli per il trasporto di merci.

Il MIMS dispone che l'UMC, preposto all'immatricolazione di veicoli per il trasporto su strada per conto terzi, continui ad acquisire il nullaosta da parte dell'UMC competenti per il REN, oltre a un'autocertificazione dell'impresa relativa alla

sussistenza dei requisiti dell'accesso alla professione previsti, utilizzando un modello prestabilito.

Per l'aggiornamento in tempo reale dei dati presenti nel REN e per adeguare il sistema informativo alle nuove indicazioni, si dovrà quindi utilizzare questa procedura fino a quando il sistema entrerà definitivamente a regime e sarà possibile la consultazione dei dati dell'impresa sull'applicativo REN per verificare la sussistenza dei requisiti per l'immatricolazione del veicolo.



NASCE IL DOCUMENTO PROVVISORIO DI GUIDA

MIMS, Circolare n. 20911 del 27.06.2022

Con questa nota del 27 giugno scorso, il MISE ha istituito il "documento provvisorio di guida", che va a sostituire temporaneamente la CQC per la quale sia stata formalizzata l'istanza di rinnovo di validità.

Il MISE ha ritenuto necessario il rilascio del documento provvisorio, in relazione alla proroga di validità della CQC fino allo scorso 29 giugno 2022 e degli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione periodica scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022. Vediamo i principali punti.

Validità. Il documento provvisorio di guida è valido solamente per la circolazione sul territorio nazionale e può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022, Conserva validità fino alla data di emissione della nuova CQC, e comunque non oltre i 6 mesi dal rilascio.

Requisiti essenziali. Il documento provvisorio di guida deve indicare:

- le generalità del conducente;

- il numero della CQC scaduta per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l'UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell'istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l'istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.

Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere firmato digitalmente dal soggetto che ha presentato l'istanza, al fine di attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo e di confermare che i dati dichiarati corrispondano a quelli indicati nell'istanza.

Documento provvisorio in copia. Il titolare della CQC dovrà tenere copia del documento provvisorio firmato digitalmente da esibire su richiesta delle Autorità competenti.

Nei casi in cui l'istanza di emissione del rinnovo della CQC sia stata presentata direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio andrà richiesto direttamente a quell'UMC.



CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO PROVVISORIO

MIMS, Circolare n. 21421 del 01.07.2022

Con questa circolare, il MIMS ha fornito ulteriori chiarimenti sul rilascio del permesso provvisorio di guida. La questione riguarda il richiamo alla norma che regola il rilascio della patente provvisoria come prevista dal Codice della Strada (art. 126, comma 8-bis) e l'esclusione dell'applicabilità della stessa a soggetti incorsi nella violazione di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti: «Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale... agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo», e la norma

aggiunge che «il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186 comma 8, e 187 comma 6». Numerose segnalazioni sono pervenute al Ministero dagli autotrasportatori in quanto le Commissioni mediche locali (CML), le Agenzie e la Motorizzazione si rifiutavano di rilasciare permessi di guida oltre la scadenza della patente, fino al tempo limite della visita presso la commissione per il rilascio del nuovo documento, nei successivi rinnovi di validità. Il Ministero è intervenuto di recente sul punto, affermando che il permesso provvisorio di guida ex art. 126, comma 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente debba sottoporsi a visita presso una CML in quanto tali visite,

che servono per la revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione del CdS. Diversamente, ogni visita successiva presso una CML, a cui il conducente si sottopone esclusivamente ai fini del

rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML - non come conseguenza dell'ordinanza del prefetto ai sensi degli artt. 186 e 187- dà diritto a chiedere e ottenere, se ricorrono anche gli altri presupposti, il permesso provvisorio di guida.



NOVITÀ SUL DAS ELETTRONICO

Agenzia delle Dogane. Determinazioni Direttoriale n. 287104 e n. 285111 del 27.06.2022

Con queste due determinazioni, l'Agenzia delle dogane ha modificato precedente provvedimento direttoriale in materia di DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) elettronico e ha prorogato al 1° aprile 2023 tale obbligo per tutti gli altri prodotti soggetti ad accisa.

L'obbligo del DAS è stato dunque esteso in forma esclusivamente telematica ad altri prodotti soggetti ad accisa - specificati come da successivo elenco - e secondo le modalità già previste da determinazione e-DAS in materia di benzina e gasolio usati come carburante ed assoggettati all'aliquota di accisa.

In particolare, le disposizioni relative alla benzina e al gasolio usati come carburante si applicano anche alla circolazione nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi:

- Oli minerali;

- Gas di petrolio liquefatti, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
- Prodotti energetici, qualora ricorrano i presupposti per l'assoggettamento ad accisa, fermo restando l'utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche in riferimento a determinati casi.

Per i prodotti, dal 1° luglio 2022 è obbligatoria la presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-DAS per i trasferimenti nel territorio dello Stato.

Per altri prodotti soggetti ad accisa, diversi da benzina e gasolio usati come carburanti e da quelli sopra indicati, la decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-DAS nazionale è differita al 1° aprile 2023.

La presentazione in forma telematica dell'e-DAS unionale è differita al 13 febbraio 2023.



NUOVE MISURE ANTICOID NEI LUOGHI DI LAVORO

Protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro del 30.06.2022

Con questo recente Protocollo che sostituisce quello precedente del 6 aprile 2021, sono state aggiornate le misure per il contenimento e il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro.

Governo e Parti sociali - associazioni datoriali e organizzazioni sindacali - hanno inteso semplificare il Protocollo, senza però compromettere la tutela della salute dei lavoratori. Rimangono invariate le disposizioni sulla gestione dei casi di positività, sulle precauzioni igieniche personali, sulla pulizia e sanificazione del luogo di lavoro e sulla gestione degli spazi comuni.

La novità riguarda l'uso della mascherina: il datore di lavoro non è più obbligato a garantirne l'utilizzo, che invece rimane obbligatorio nei settori del trasporto pubblico e della sanità.

Permane l'obbligo di rendere disponibili le FFP2 per tutti i lavoratori, ma la responsabilità e non più l'obbligo di indossarle è unicamente a carico del dipendente; l'utilizzo della mascherina rimane

solo vivamente consigliato «nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative».

In ogni caso, è consentito al datore di lavoro di imporre l'uso della mascherina su indicazione del medico competente o del RSPP, anche per garantire la tutela dei lavoratori fragili. In caso di contagio, il datore di lavoro non è più responsabile per l'uso o meno della mascherina, con effetti sia nei rapporti con l'INAIL sia rispetto agli obblighi di legge (art. 2087 cc). Nel Protocollo viene espressamente auspicata la proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili e il ricorso al lavoro agile semplificato. Le Parti si impegnano a incontrarsi nuovamente entro il 31 ottobre prossimo, anche per vagliare se siano intervenute novità sul piano epidemiologico tali da richiedere una revisione delle misure di prevenzione.



AUTORIZZAZIONI BILATERALI PER GLI UCRAINI

MIMS, Circolare del 23.06.2022

Con questa circolare, la DG Sicurezza stradale e autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noto che, a seguito del perdurare del conflitto russo-ucraino, il Ministero delle infrastrutture ucraino ha chiesto di prorogare il periodo di esenzione da autorizzazione bilaterale al trasporto internazionale di merci su strada per i vettori di nazionali.

Il MIMS ha risposto positivamente e accordato una proroga dell'esenzione fino al 31 dicembre 2022, con possibile rinnovo di una ulteriore estensione del periodo, in relazione alla situazione. In ogni caso, comunque, i veicoli possono circolare liberamente in Italia nel rispetto degli obblighi assicurativi e di sicurezza richiesti per la circolazione stradale.

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale. Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.





ANAS NUOVO GESTORE DELLE A24 E A25

Il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto-legge la risoluzione della Convenzione per le Autostrade Roma-L'Aquila-Teramo e Diramazione per Torano-Pescara e ha disposto l'immediato subentro di ANAS S.p.A. nella gestione dell'autostrada. Tale provvedimento tiene conto degli esiti della procedura per grave inadempimento del dicembre scorso, promossa dalla Direzione generale del MIMS, per i problemi di gestione dell'autostrada, in particolare l'inadeguato stato di manutenzione.

Il subentro di ANAS nella gestione va ad assicurare la continuità dell'esercizio autostradale, con l'utilizzo di risorse umane e strumentali già impiegate, tra cui il personale di esazione e quello direttamente dedicato ad attività operative, e uso di attrezzature, automezzi e macchinari necessari ad assicurare il servizio.

Inoltre è previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) metta in atto un piano di ispezioni per verificare le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale.

Per gli utenti è esclusa ogni ulteriore variazione delle tariffe, che rimangono quelle del 2017.

Il decreto-legge, inoltre, prevede misure per la regolazione dei rapporti con il concessionario decaduto in relazione all'indennizzo spettante conforme alla normativa vigente, fermo il diritto al risarcimento dei danni a favore del Mims.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1389	1465	1390	1421	1349	1434

LA FEBBRE DEL GASOLIO
rilevazione del 08.07.2022



RISTORI PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI

AdSP del Mar Ligure Occidentale. Avviso del 21.06.2022

Con questo avviso, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha dato operatività alle procedure di richiesta dei contributi stanziati in favore dei beneficiari dei ristori per il crollo del Ponte Morandi in riferimento agli importi da questi versati a titolo di imposte sui redditi calcolati sui ristori.

Nel febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate aveva infatti precisato che tali ristori rappresentavano un contributo in conto esercizio che doveva considerarsi ricavo rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente è stato stanziato un contributo di 6 mln di euro in favore di coloro che hanno ottenuto questi ristori e dopo l'adozione del provvedimento MIMS, l'AdSP del Mar Ligure Occidentale ha avviato l'istruttoria fissando termini e modalità di richiesta del contributo in esame.

Vediamo i principali punti della misura.

Beneficiari e importi. Il contributo spetta ai soggetti beneficiari dei ristori per il crollo del Ponte Morandi, e l'importo non può eccedere quanto da questi corrisposto a titolo di imposte sui redditi per i ristori percepiti. Se lo stanziamento complessivo di 6 mln di euro risultasse insufficiente, l'ammontare del beneficio si riduce proporzionalmente per ciascuna impresa avente diritto.

Aiuti de minimis. La misura rientra nel regime degli aiuti de minimis per l'autotrasporto ed è dunque assoggettata a un limite nel triennio di 100.000 euro. L'impresa deve presentare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione attraverso il modulo 3 apposito, dichiarando che il

cumulo degli aiuti ricevuti in regime de minimis nel triennio, compreso il contributo in questione, non supera tale soglia di 100.000 euro. La domanda di ristoro si articola in moduli, ed è disponibile al link: bit.ly/3bujgnD.

modulo 1 domanda di ristoro

modulo 2 dichiarazione di quanto corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori

modulo 3 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione

modulo 4 delega al deposito, utilizzata da coloro che, per la presentazione della domanda, intendano avvalersi di un soggetto "titolato" come definito nella procedura per la richiesta dei ristori.

Domanda e istruttoria. La domanda unitamente ai moduli indicati e compilati in via informatica, deve esser firmata digitalmente in ogni sua parte, in alternativa, è accettata anche la firma autografa corredata dal documento di identità. La domanda andava trasmessa - a pena di esclusione - via PEC entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 11 luglio 2022 all'indirizzo PEC: articolo73bis@pec.portsofgenoa.com.

Al termine dell'istruttoria dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale, il Presidente della Regione Liguria può erogare le relative risorse.

Controlli. Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si arriva alla decadenza dai benefici eventualmente erogati.



TAKING YOU FURTHER

YOUR
ONE STOP
SOLUTION
PROVIDER



EX ILVA E CREDITI PREDEDUCIBILI

Corte di Cassazione sentenza 04.07.2022

SENTENZE

Con questa sentenza, la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla deducibilità dei crediti di trasporto maturati dalle aziende di autotrasporto nei confronti dell'ex Ilva.

La Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto il ricorso del Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese, che richiedeva il riconoscimento dei crediti deducibili per l'attività di trasporto prestata e, in particolare, il riconoscimento della natura deducibile del credito di oltre 27.500 euro vantato nei confronti dell'ex Ilva, quale corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura fallimentare.

Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo che i crediti anteriormente sorti siano deducibili, in via d'eccezione, solo quando si tratti di crediti di PMI verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e relativamente a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali; e riconosceva inoltre la deduzione ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale.

Il Consorzio, difeso dall'avv. Massimo Campailla, ricorreva in Cassazione sulla base di due motivi: errata interpretazione delle norme (art. 8, comma 1-bis, del DL 91/2017 e dell'art. 3 DL 347/2003), che ammettono la deduzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva, erroneo soprattutto che il concetto di «impianti essenziali» vada ricondotto unicamente al ciclo produttivo dell'acciaio, con la conseguenza di restringere il campo applicativo della fattispecie ai soli trasporti di materie prime in entrata. La seconda motivazione riguarda il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato la ricostruzione effettuata dal Commissario per la liquidazione, che aveva dato parere favorevole all'ammissione del credito in deduzione.

Secondo la Suprema Corte, in sintesi, va considerato che la normativa prevede sì che «La deduzione è stabilita quanto ai

crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese... e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali». Ma all'art. 8 del DL 91/2017, convertito dalla legge 123/2017, il legislatore ha specificato che, in relazione alle imprese di autotrasporto, «nella categoria dei crediti deducibili... rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», cassando così la pronuncia del Tribunale di Milano secondo cui questo regime si applicherebbe ai soli trasporti in entrata. Nell'art. 8 si comprendono infatti «anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata: non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, previsti dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria stabilito col DPCM del marzo 2014».

In altre parole, il beneficio della deduzione in favore delle imprese di autotrasporto concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali), comprendendo quindi «le attività di autotrasporto che consentano (anche solo) la funzionalità degli impianti produttivi», non solo di quelli essenziali.

Secondo la Corte, per le imprese di autotrasporto rileva anche e solo il collegamento tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché quest'ultima è di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

«Il Tribunale di Milano – conclude definitivamente il giudice di Cassazione – non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione... l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore».



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t,
prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,6370	0,0400	0,1070	0,0510	0,0210	0,2910	0,1250	1,9220	1,0290	0,2050	3,1560
60.000	0,4330	0,6370	0,0400	0,1070	0,0340	0,0140	0,1940	0,1250	1,5840	0,6860	0,1370	2,4070
80.000	0,3250	0,6370	0,0400	0,1070	0,0260	0,0110	0,1460	0,1250	1,4170	0,5140	0,1030	2,0340
100.000	0,2600	0,6370	0,0400	0,1070	0,0210	0,0080	0,1170	0,1250	1,3150	0,4110	0,0820	1,8080



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t,
prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,5960	0,0400	0,1070	0,0770	0,0590	0,3690	0,1340	2,1820	1,1830	0,2050	3,5700
60.000	0,5330	0,5960	0,0400	0,1070	0,0510	0,0390	0,2460	0,1340	1,7460	0,7890	0,1370	2,6720
80.000	0,4000	0,5960	0,0400	0,1070	0,0390	0,0290	0,1840	0,1340	1,5290	0,5920	0,1030	2,2240
100.000	0,3200	0,5960	0,0400	0,1070	0,0310	0,0240	0,1480	0,1340	1,4000	0,4730	0,0820	1,9550

COSTI DI GESTIONE GIUGNO 2022

Il periodo di osservazione ha presentato un nuovo ed elevato picco delle quotazioni dei carburanti con durissimi impatti sul livello assoluto dei costi, causa il repentino incremento dei prezzi dell'erogato, e ripercussioni sulle medie ponderate. L'aspetto che più colpisce e preoccupa è la velocità di tali aumenti in un arco temporale piuttosto ristretto. Il risultato di tale situazione determina un insopportabile aumento dei costi generali e una nuova crescente tensione all'interno del settore. Le altre voci di costo appaiono ancora stabili pur nel noto scenario di crescita inflazionistica con le ulteriori preoccupazioni che ne derivano.